

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2797

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UNGARO, DEL BARBA, NOBILI

Introduzione di strumenti finanziari in favore dei giovani per la promozione dell'emancipazione giovanile e dell'accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale

Presentata il 23 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a promuovere l'autonomia finanziaria dei giovani e a favorire il loro accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale.

Secondo il rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) « *Youth and COVID-19: Response, Recovery and Resilience* » pubblicato l'11 giugno 2020, basato su sondaggi condotti presso novanta associazioni di quarantotto Paesi, la pandemia avrà conseguenze sull'educazione, sulla ricerca del lavoro, sulla salute mentale e sulla liquidità dei più giovani, sia a breve che a lungo termine. Come fa notare l'OCSE, le nuove generazioni partono da una situazione già svantaggiata: non solo sono le meno occu-

pate, ma sono anche quelle con i redditi più bassi. Nel nostro Paese, ad esempio, sono i nati dopo il 1986 ad avere il reddito *pro capite* più basso (meno di 30.000 euro l'anno), qualificandosi addirittura come la generazione più povera della storia d'Italia: il loro stipendio è inferiore dell'11 per cento rispetto alla media nazionale. Questa situazione non può che peggiorare dopo la pandemia, a causa di quella che si prospetta come una delle crisi economiche peggiori di ogni epoca. Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, inoltre, un giovane su sei aveva perso il proprio impiego già durante il *lockdown*. Circa il 77 per cento dei lavoratori con meno di venticinque anni di età è impiegato nella cosiddetta « economia informale » che, oltre a essere duramente colpita dal blocco delle

attività effettuato nello scorso mese di marzo, è prevedibile che sarà anche quella maggiormente sacrificata in futuro.

Un Paese che non investe sui giovani è un Paese senza futuro. Nel nostro Paese, per la prima volta dal 1861, il numero della popolazione con più di sessanta anni di età ha superato quella con meno di trenta anni. All'interno della fascia dei « giovani », il blocco generazionale che va da zero a quattordici anni è il penultimo dei sei presi in esame, con un calo delle nascite, cominciato nel 1970, lento e inarrestabile. Dal 1991 a oggi, i giovani sono diminuiti dell'11,2 per cento mentre gli anziani sono cresciuti del 7,6 per cento. L'analisi elaborata dall'Istituto di studi e ricerca Cattaneo descrive un Paese che invecchia inesorabilmente e segnala l'urgenza di mettere in campo iniziative politiche strutturali e di lungo periodo contro la « desertificazione giovanile ».

La Germania, per esempio, ha compensato la denatalità prevedendo ingenti investimenti in formazione, in ricerca e sviluppo, nonché in politiche attive. In Italia, invece, si rischia un abbassamento della qualificazione media degli studenti, soprattutto al sud.

Nel frattempo, il decimo rapporto « *Melbourne Mercer Global Pension Index* » afferma che il nostro sistema pensionistico, nel medio-lungo periodo, non sarà sostenibile perché è collegato ad *asset* e a politiche pubbliche rispetto alle quali c'è molta confusione e spregiudicatezza e nessuna risposta concreta: dinamica del debito pubblico, andamento demografico e della natalità, partecipazione al mercato del lavoro, investimenti su scuola e università.

Nel 2018, il Governo ha preferito modificare la cosiddetta « riforma Fornero » (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed elargire un sussidio scollegato da qualsiasi forma di reddito e ha deciso di farlo attraverso un *deficit* di bilancio che farà gravare il peso enorme del debito pubblico proprio sulle nuove generazioni.

Oggi la vera emergenza che dobbiamo affrontare è quella della desertificazione

giovanile e un Governo che ha a cuore il futuro del Paese dovrebbe occuparsi di questo.

L'inclusione finanziaria è, ormai, un fattore unanimemente riconosciuto come primario per il raggiungimento di una piena inclusione sociale. Per i giovani riveste grande importanza l'opportunità di accedere al credito bancario così da affrontare autonomamente il proprio percorso formativo e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.

È necessario, dunque, sviluppare e incrementare le politiche che agevolano l'accesso al credito da parte dei giovani, ai fini dell'apprendimento e dell'approfondimento di percorsi professionali e lavorativi.

In questo senso, la presente proposta di legge, come già osservato, ha la finalità di promuovere l'autonomia finanziaria dei giovani e di favorire il loro accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale. L'attuazione di tali finalità è assicurata attraverso l'istituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del Fondo per il credito ai giovani, un Fondo a capitalizzazione gestito dallo stesso INPS con investimenti a basso rischio assicurando la tutela del capitale investito.

Possono beneficiare delle risorse del Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti di età compresa tra i ventuno e i trentacinque anni. Il beneficio potrà essere corrisposto soltanto dopo la fine della fruizione degli assegni familiari o dell'assegno unico universale per i figli a carico. Ai soggetti beneficiari è intestato un conto individuale vincolato, a condizione di aver adempiuto all'obbligo formativo con la frequenza per almeno cinque anni di istituti scolastici nel territorio nazionale.

Il conto è alimentato da un contributo dello Stato pari a un minimo di 9.000 euro per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 20.000 euro e pari a un massimo di 18.000 euro per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000 euro.

L'Agenzia nazionale per i giovani provvede al recepimento delle richieste di accesso al Fondo e autorizza, di concerto con l'INPS, l'erogazione delle risorse dello stesso Fondo dopo aver verificato i requisiti di accesso dei soggetti richiedenti. Essa verifica, altresì, che tali risorse siano erogate per la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 6 della presente proposta di legge.

Ciascun soggetto beneficiario, al compimento del ventunesimo anno di età, può disporre del capitale presente sul conto, decidendo l'importo e la strategia di impiego del medesimo capitale, a condizione di usufruirne per l'avvio di attività professionali o imprenditoriali nel territorio nazionale, per l'aumento del capitale di rischio di piccole o medie imprese, per il deposito per mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, per l'acquisto di forme di

pensione private a capitalizzazione o di polizze assicurative sulla vita, per le spese relative alla frequenza di corsi universitari quali master di primo e di secondo livello, di corsi di lingua straniera, di corsi extra-universitari, di corsi *post* universitari e di corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca e, in particolare, per le spese relative alle tasse universitarie, al vitto e all'alloggio nonché al materiale didattico, sostenute in Italia o all'estero, e per il finanziamento di esperienze di volontariato e di cooperazione allo sviluppo in Italia e all'estero.

Qualora il soggetto beneficiario intenda posticipare l'accesso al conto, il capitale presente sullo stesso conto è investito secondo le modalità definite dall'INPS, ferma restando la chiusura del conto al compimento del trentacinquesimo anno di età.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a promuovere l'autonomia finanziaria dei giovani e a favorire il loro accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo per il credito ai giovani)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il Fondo per il credito ai giovani, di seguito denominato « Fondo », destinato all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari del Fondo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al compimento del ventunesimo anno di età e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, ai soggetti nati nel territorio nazionale e ai cittadini italiani, che hanno adempiuto all'obbligo formativo mediante la frequenza per almeno cinque anni di istituti scolastici nel medesimo territorio, è intestato un conto individuale vincolato, di seguito denominato « conto ».

Art. 4.

(Finanziamento del conto)

1. Il conto è finanziato da un contributo dello Stato pari a un minimo di 9.000 euro per i soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equiva-

lente (ISEE) superiore a 20.000 euro e pari a un massimo di 18.000 euro per i soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a 20.000 euro.

Art. 5.

(Gestione del Fondo)

1. L'INPS predispone il Fondo come fondo a capitalizzazione e ne cura la gestione mediante investimenti a basso rischio assicurando la tutela del capitale investito.

Art. 6.

(Utilizzo del conto)

1. Al compimento del ventunesimo anno di età, il soggetto beneficiario può disporre del capitale presente sul conto, decidendo in modo autonomo l'importo e la strategia di impiego del medesimo capitale, a condizione di usufruirne per le seguenti finalità:

a) l'avvio di attività professionali o imprenditoriali nel territorio nazionale;

b) l'aumento del capitale di rischio di piccole o medie imprese;

c) il deposito per mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile da adibire a prima abitazione;

d) l'acquisto di forme di pensione private a capitalizzazione o di polizze assicurative sulla vita;

e) le spese relative alla frequenza di corsi universitari quali *master* di primo e di secondo livello, di corsi di lingua straniera, di corsi extra-universitari, di corsi *post* universitari e di corsi di specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca e, in particolare, le spese sostenute in Italia o all'estero relative alle tasse universitarie, al vitto e all'alloggio nonché al materiale didattico;

f) il finanziamento di esperienze nei settori del volontariato e della cooperazione allo sviluppo in Italia e all'estero.

2. In caso di progetti sottoscritti da due o più soggetti beneficiari del Fondo relativi alle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e f) del comma 1, l'INPS prevede un aumento pari al 20 per cento dell'importo del capitale del conto destinato a tali finalità.

3. Se il soggetto beneficiario decide di posticipare l'accesso al conto, il capitale presente sul medesimo conto è investito ai sensi dell'articolo 5, ferma restando la chiusura del conto al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Art. 7.

(Compiti dell'Agenzia nazionale per i giovani)

1. L'Agenzia nazionale per i giovani provvede al recepimento delle richieste di accesso al Fondo e autorizza, di concerto con l'INPS, l'erogazione delle risorse del medesimo Fondo dopo aver verificato i requisiti di accesso dei soggetti richiedenti.

2. L'Agenzia nazionale per i giovani verifica, altresì, che le risorse del Fondo siano erogate per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, il personale dell'Agenzia nazionale per i giovani è incrementato di 50 unità assunte con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, le risorse finanziarie assegnate all'Agenzia nazionale per i giovani sono incrementate di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 8.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante l'incremento delle aliquote e delle franchigie dell'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi del comma 2;

b) quanto a 5.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. All'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « 1.000.000 di euro: 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 600.000 euro: 8 per cento »;

b) alla lettera *a-bis)*, le parole: « 100.000 euro: 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80.000 euro: 8 per cento »;

c) alla lettera *b)*, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento »;

d) alla lettera *c)*, le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9 per cento ».



18PDL0125120